



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 23/2025/M

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Maria Luisa ROMANO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9073/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero e presso lo studio di questi, sito in Potenza alla Via del Gallitello, 116/b, elettivamente domiciliato;

contro il Ministero della Difesa e l'INPS sede di Potenza rappresentato ex lege dall'avv. Vito Dinoia;

avverso il decreto ministeriale di diniego n.1439/N del 15/05/2017 e per l'accertamento di dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini dell'ammissione a trattamento pensionistico privilegiato;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, l'avv. Daniele Oliviero per il ricorrente. Assenti le Amministrazioni.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 30/04/2024, il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti esponendo:

- che, arruolato nell'Esercito Italiano dal 1983, aveva prestato servizio presso il 91° Btg. *"Fanteria Lucania"*, sino al congedo con il grado di Tenente Colonnello, svolgendo incarichi che avevano comportato una continua e costante esposizione alle inclemenze del clima rigido sottoponendo così il proprio fisico a notevoli e continui disagi spesso presso aree disagiate in condizioni di tempo avverse e per intere giornate;

- che, in data 22/11/2004, avanzava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"Bronchite cronica con deficit ventilatorio a prevalente componente ostruttiva di grado moderato"*, con contestuale richiesta di equo indennizzo;

- che, con verbale BL/B n.346/MIL del 10/10/2012, la C.M.O. di Taranto giudicava l'infermità ascrivibile alla 8^ categoria della tabella A;

- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del MEF, all'esito dell'adunanza n.65/2014 del 25/02/2014, aveva deliberato parere negativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio giudicando l'infermità patita dal ricorrente quale *"... affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto in atti non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante ..."*;

- che il Ministero della Difesa, conseguentemente, con decreto n.14399/N del 15/05/2017, definiva l'istanza non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal richiedente.

Nel ricorso introduttivo si riteneva che tali determinazioni fossero “palesamente” errate, rinviando alle considerazioni di carattere medico - legale di cui alla consulenza redatta in data 12/02/2024 dal dott. Gerardo Pio Raffaele Bellettieri, nella quale – ripercorsi sinteticamente i precedenti di carriera del sig. XXX e richiamate le rigide condizioni climatiche cui il predetto era stato per esse esposto – l’infermità bronchiale patita dal ricorrente veniva giudicata “... *dipendente da causa di servizio, avendo (questo) efficacia causale e/o concausale rispetto a tale patologia ...*”, altresì ritenendosi che “...*il servizio espletato (Comandante di Compagnia) è stato efficiente e preponderante nel determinismo dell’evento e detta infermità ha una incidenza invalidante con conseguente beneficio della pensione privilegiata ordinaria da scriversi Tabella A Cat.8...*”.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse accertata la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, con ascrizione alla 8^a ctg Tab.A, per la riliquidazione del trattamento pensionistico di privilegio, con il riconoscimento delle spese di giudizio e degli interessi come per legge. In siffatto contesto ed in subordine, chiedeva che venisse “...*disposto supplemento istruttorio a mezzo di nuova consulenza medico legale tesa a verificare la dipendenza dal servizio e la corretta ascrivibilità a categoria della infermità sofferta ...*”.

Con memoria di costituzione del 22/08/2024 il Ministero della Difesa ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice del lavoro, considerando che ricorrente non risulta godere, allo stato, di alcun trattamento pensionistico e che il richiesto accertamento rileva nell’immediato a vario titolo solo sul rapporto di lavoro. Ha, altresì, evidenziato la sussistenza della legittimazione passiva del Mef, in virtù del ruolo svolto dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell’ambito del procedimento, chiedendo che venga disposta *l’integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del MEF*. Nel merito si riteneva il

ricorso infondato “... essendo le censure relative al diniego della dipendenza da causa di servizio e tutte le generiche doglianze avverso i provvedimenti dell’Amministrazione prive di pregio...”. Con riferimento alla richiesta di CTU da parte ricorrente, si precisava come tale rimedio istruttorio “...non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica amministrazione competente all’adozione dell’atto finale ...”. Si chiedeva, pertanto, “... che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi riferiti; con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.500 e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con il MEF al pagamento delle spese di lite ...”.

L’INPS, con memoria difensiva depositata il 24/09/2024, nell’impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva che “... il giudice adito dichiari inammissibili o improponibili verso l’INPS le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e onorari...” ritenendo la richiesta di parte ricorrente infondata in quanto “...a parte l’accertamento di un mero stato di fatto, non contiene in sé l’affermazione della sussistenza di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi necessari per esercitare il diritto soggettivo alla pensione. Si tenga presente, infatti, che controparte al momento non percepisce alcun trattamento pensionistico, sicché l’accertamento chiesto al giudice si ridurrebbe a un mero accertamento di fatto...”.

All’esito della udienza dibattimentale del 15 ottobre 2024, veniva emessa l’ordinanza n.10/2024/M, di richiesta di parere tecnico sulla vicenda al C.M.L. operante presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza al fine di accertare se, alla data della domanda, sussistevano i presupposti per il riconoscimento della richiesta pensione privilegiata, fornendo attendibili ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine al

riscontro della dipendenza da causa di servizio dell' infermità sofferta dal ricorrente e specificando, in caso affermativo, se la stessa fosse classificabile ai fini pensionistici e a quale categoria ascriverla, nonché ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.

In data 14/02/2025 perveniva il parere del CML che, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della documentazione medico legale acquisita al fascicolo e quelli risultanti dalla visita diretta del ricorrente, esaminate le osservazioni prodotte sullo schema di relazione del CTP del ricorrente e presa posizione su di esse, concludeva ritenendo che il quadro patologico da cui era affetto il Tenente Colonnello XXX non fosse dipendente da fatti di servizio.

In particolare, a fronte delle valutazioni ribadite del detto consulente di parte, tendenti a richiamare quanto già affermato circa la pretesa correlazione causale/concausale efficiente e preponderante tra l'infermità del dott. XXX e il servizio prestato, il CML concludeva definitivamente per la non dipendenza del quadro patologico del ricorrente (BPCO di grado lieve) da fatti di servizio, attesa l'impossibilità di *“stabilire in via presuntiva una automaticità tra l'esposizione a climi freddi ed infezioni virali o batteriche”*.

In sede di udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi al contenuto degli scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. Questo Giudice, in via pregiudiziale, deve esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice del rapporto del lavoro sollevata dal Ministero della Difesa sul presupposto che l'accertamento della dipendenza dal servizio della patologia sofferta sia *“...un fatto che attiene intrinsecamente al servizio prestato...”* e che *“...La giurisdizione di questa Corte non possa che limitarsi all'accertamento della dipendenza da*

causa di servizio ai soli fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio senza poter produrre effetti in merito ad altri benefici che attengono al rapporto di lavoro, di competenza del giudice amministrativo...”

Tale eccezione è priva di fondamento e va, pertanto, rigettata.

La richiesta del ricorrente è volta al precipuo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dal medesimo sofferte, quale necessario presupposto di un futuro trattamento pensionistico di privilegio. Su tale questione, conformemente ad orientamento adottato in sede nomofilattica (cfr. C.d.c., Sez. Riunite, sentenza n. 12/2023), questo giudice ritiene che l'accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio, per il principio dell'unicità di cui all'art. 12 del d.P.R. 461/2001, rientri nella propria giurisdizione in quanto rilevante ai fini della corresponsione di trattamento pensionistico, ancorché futuro, ed a prescindere da altro rilievo attuale sul rapporto di servizio, assumendo il provvedimento amministrativo di diniego – a monte della controversia – valenza di mero presupposto di ammissibilità della domanda proposta in questa sede

2. Parimenti non merita accoglimento la richiesta avanzata dal Ministero della Difesa di integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del Mef, quale Amministrazione di appartenenza del Comitato di verifica per le cause di servizio, organo emittente nella specie il parere tecnico-discrezionale che conforma necessariamente, previa la sola verifica estrinseca di regolarità e completezza del pertinente iter valutativo, il contenuto del provvedimento finale in contestazione.

Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale non si ha motivo di scostarsi in questa sede, i pareri tecnici previsti dalla legge, costituiscono atti di natura endoprocedimentale da mantenere formalmente e sostanzialmente distinti dal provvedimento conclusivo di competenza dell'Amministrazione che li richiede

ed in quanto tali sono privi del requisito della lesività immediata che ne consentirebbe l'autonoma impugnazione. Ne deriva che agli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo propedeutico all'ammissione a benefici pensionistici, non può essere riconosciuta la legittimazione passiva a parteciparvi (ex plurimis, I^a Sez. appello, sent. 566/2014; Sez. Sardegna sent. 40/2017; Sez. Campania, sent. 257/2022, Sez. Sicilia, sent. 43/2024).

Nella fattispecie all'esame di questo Giudice, in altre parole, la lesione alla sfera giuridica del ricorrente è arrecata esclusivamente dal decreto ministeriale di diniego n.1439/N del 15/05/2017 e non dal parere del Comitato di verifica costituente mero antecedente e/o atto preparatorio.

Correttamente, perciò, il ricorso è stato proposto nei confronti del predetto Ministero, e non nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio.

3. Devono, inoltre, essere rigettate le eccezioni dell'INPS di inammissibilità e improponibilità dell'odierna azione poiché relativa all'accertamento di un mero stato di fatto in assenza di alcun trattamento pensionistico in godimento. La sopra citata sentenza delle Sezioni Riunite n.12/QM/2023 si è pronunciata in ordine alla ammissibilità di una domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e ha affrontato anche l'ipotesi della domanda proposta da soggetti ancora in servizio, rispetto ai quali ha affermato la sussistenza dell'interesse al ricorso.

4. Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Il giudizio, infatti, ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un nesso di dipendenza di causa efficiente tra l'infermità "Bronchite cronica con deficit a prevalente componente ostruttiva di grado moderato" da cui risulta affetto il

ricorrente e il servizio dallo stesso prestato.

Si tratta, dunque, di accertamento basato su valutazioni di tipo squisitamente medico-legale per le quali è necessario ed imprescindibile avvalersi da parte di questo giudice di appositi apporti consulenziali, nella fattispecie richiesti al Collegio medico - legale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

Orbene, la relazione peritale, da questo depositata all'esito degli espletati accertamenti, clinici e documentali, nonché della visita diretta effettuata sulla persona del ricorrente, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, conclude con chiarezza nella direzione della assenza di comprovabile dipendenza della predetta infermità bronchiale da causa di servizio. In tale relazione, il CTU ha puntualmente evidenziato come dalla documentazione presente in atti, non siano emersi elementi specifici che possano assumere rilievo, ancorché solo concausale, nella genesi della patologia lamentata.

Il C.M.L. ha, altresì, richiamato recente precedente giurisprudenziale secondo il quale, *«... ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare»*, evidenziando che *«Grava ... sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della malattia contratta, l'onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l'esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull'insorgenza della malattia...(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 02 maggio 2022, n. 2993)..."*.

Con riferimento alle osservazioni di segno contrario del CTP dott. Bellettieri alla bozza della Relazione medico legale, il quale ribadiva il ruolo del fattore climatico nella patogenesi della BPCO da cui è affetto il ricorrente, nella stesura definitiva del parere del 10/02/2025 il C.M.L. confermava le conclusioni già riportate nella bozza dell'elaborato, evidenziando di aver “...*già argomentato circa il ruolo assunto dai fattori climatici sugli episodi di riacutizzati dalla BPCO (come peraltro giustamente riportato dallo stesso CTP), che nulla ha a che vedere con l'eziologia della stessa, oltre all'evidenza che l'esposizione a climi freddi rientra nelle attività proprie ed ordinarie della vita militare che, secondo giurisprudenza, non rientrano nella nozione di causa di servizio...*”.

L' Organismo incaricato ha concluso ritenendo che «...*il sig. XXX risulta affetto da BPCO di grado lieve. Il quadro patologico da cui è affetto il sig. XXX NON è dipendente da fatti di servizio*»

Alla luce della ricostruzione della fattispecie e dell'analisi tecnica compiute dal CML, va dichiarata l'insussistenza dei richiesti presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento alle spese di lite per € 1.0000 da corrispondere in misura di € 500,00 al ministero della DFESA e di € 500,00 all'INPS.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 9 maggio 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, dispone che, a

cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Maria Luisa ROMANO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE